



Club Velico Trasimeno

STATUTO

Approvato dall'Assemblea dei Soci del 14.12.2013

14 dicembre 2013

INDICE

Art. 1 - Denominazione e Sede	3
Art. 2 – Scopi – Oggetto sociale.....	3
Art. 3 – Patrimonio Sociale	4
Art. 4 – Obbligazioni	4
Art. 5 – Guidone Sociale.....	4
Art. 6 – Soci	5
Art. 7 – Domanda di ammissione	5
Art. 8 - Diritti dei Soci	6
Art. 9 - Doveri dei Soci	6
Art. 10 – Cessazione del rapporto sociale - Decadenza dei Soci.....	6
Art. 11 - Responsabilità	7
Art. 12 - Quote sociali, sanzioni	7
Art. 12bis - Trasgressioni.....	7
Art. 13 – Esercizio Sociale e Rendiconto	8
Art. 14 – Organi Sociali	8
Art. 15 – Assemblea – Funzionamento	8
Art. 16 – Assemblea - Partecipazione	9
Art. 17 – Assemblea Ordinaria	9
Art. 18 – Assemblea Straordinaria.....	10
Art. 19 – Assemblea - Validità.....	10
Art. 20 – Consiglio Direttivo.....	10
Art. 20bis – Incompatibilità.....	11
Art. 21 - Dimissioni	11
Art. 22 – Convocazione	12
Art. 23 – Compiti del Consiglio Direttivo	12
Art. 24 – Il Presidente	13
Art. 25 – Il Vice Presidente.....	13
Art. 26 – Il Segretario	13
Art. 27- Direttore Sportivo	13
Art. 28 - Collegio dei Revisori dei Conti.....	13
Art. 29 - Collegio dei Probiviri	14
Art. 30 - Clausola compromissoria.....	14
Art. 31 - Scioglimento	14
Art. 32 - Norma di rinvio	14
Art. 33 - Disposizioni finali e transitorie.	14

STATUTO

Art. 1 - Denominazione e Sede

È costituita in Passignano sul Trasimeno (PG) – Darsena Com.te Acton, una associazione sportiva, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, denominata "**CLUB VELICO TRASIMENO – ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA (in sigla C. V. T.)**".

È facoltà dell'Assemblea Ordinaria dei Soci trasferire la sede in altro luogo dello stesso comune, ovvero istituire sedi secondarie o sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti della Federazione Italiana Vela; s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della Federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le Autorità Federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società e associazioni affiliate.

L'Associazione s'impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti tesserati e tecnici nell'ambito delle assemblee di settore federali.

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci.

Art. 2 – Scopi – Oggetto sociale

Il Club Velico Trasimeno è una Associazione Sportiva apolitica, non ha scopo di lucro ed ha i seguenti scopi sociali :

- a) L'organizzazione, lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla disciplina della vela;
- b) L'organizzazione di attività didattiche e della Scuola vela per l'avviamento la formazione e lo sviluppo tecnico, tattico e fisico dei velisti;
- c) la promozione di manifestazioni veliche nazionali ed internazionali;
- d) la partecipazione dei suoi soci alle manifestazioni veliche;
- e) la tutela degli interessi sportivi dei suoi aderenti.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di acquisizione, gestione, conduzione, manutenzione di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della vela e degli sport acquatici, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avviamento, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della vela.

Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l'Associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro.

L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

Art. 3 – Patrimonio Sociale

Il Patrimonio Sociale è costituito dalle proprietà mobiliari ed immobiliari dell'Associazione.

Le entrate sono costituite dalle quote associative, dalle quote di "buon ingresso", dai proventi derivanti dall'organizzazione di manifestazioni sportive, contributi di Enti e Associazioni, da lasciti e donazioni, da sponsorizzazioni e da quant'altro concorra ad incrementare l'attivo sociale, nonché da contributi straordinari, da parte dei soci, deliberati dall'Assemblea.

Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 4 – Obbligazioni

Il Club con il suo patrimonio risponde delle obbligazioni sociali.

Il Club Velico Trasimeno è responsabile esclusivamente per le obbligazioni deliberate dal Consiglio direttivo.

Ove un Socio Amministratore disponga per forniture di materiali o prestazioni non deliberate dal Consiglio Direttivo, fatta salva la eventuale successiva ratifica, egli risponderà personalmente nei confronti degli aventi diritto con esonero di responsabilità per il Club Velico Trasimeno e per i suoi Consiglieri.

Art. 5 – Guidone Sociale

Il Guidone Sociale è costituito da un fondo composto da due campi uguali in rosso e nero con sovrapposta una croce bianca, il tutto a forma di triangolo.

Altro simbolo del Club è costituito da una barca a vela bianca stilizzata su fondo composto da due campi uguali verticali in rosso e nero.

Art. 6 – Soci

Possono far parte dell'Associazione, in qualità di Soci "Ordinari", solo le persone fisiche che ne facciano richiesta, che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall'Associazione e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.

Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, della Federazione Italiana Vela e dei suoi organi.

Lo status di socio è acquisito a tempo indeterminato.

I Soci si distinguono in ordinari, onorari, juniores:

- Sono "*ordinari*" tutti i soci maggiorenni. Essi godono di tutti i diritti e sono tenuti al pagamento delle quote sociali.
- Sono "*onorari*" tutti i soci che per particolari meriti sportivi o specifiche benemerienze siano ritenuti dal Consiglio Direttivo meritevoli di essere chiamati a far parte di questa categoria. Essi godono di tutti i diritti e non sono tenuti al pagamento delle quote sociali.
- Sono "*juniores*" tutti i soci minorenni che svolgono attività sportiva.

Il periodo associativo trascorso in questa categoria consentirà , al raggiungimento della maggiore età e qualora richiesto, al Consiglio Direttivo il passaggio del socio juniores alla categoria di socio ordinario esonerandolo dal pagamento della quota di buon ingresso. Essi, essendo minorenni non hanno diritto di voto.

Art. 7 – Domanda di ammissione

La richiesta di ammissione a Socio è fatta per iscritto su apposito modulo firmato dal richiedente e sottoscritto da almeno due Soci ordinari, in qualità di presentatori.

Con la sottoscrizione della richiesta l'aspirante Socio dichiara :

- a) di conoscere, condividere ed accettare lo statuto ed il regolamento del Club;
- b) di non aver riportato condanne per delitto doloso;
- c) di non avere in corso procedimenti o sanzioni da parte della giustizia sportiva.

In caso di domanda di ammissione a Socio presentata da minorenne la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà genitoriale; il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti

dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.

In caso di accettazione della domanda il richiedente diviene socio a tutti gli effetti solo dopo aver versato la quota di buon ingresso e la quota sociale.

La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Le quote versate sono definitivamente acquisite dall'Associazione e in nessun caso potranno essere restituite.

Art. 8 - Diritti dei Soci

Tutti i Soci maggiorenni godono, del diritto di partecipazione alle Assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo.

La qualifica di Socio non può essere trasferita a terzi.

Art. 9 - Doveri dei Soci

I Soci hanno il dovere di :

- a) osservare lo Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni degli Organi Sociali;
- b) pagare nei prescritti termini le somme a qualsiasi titolo dovute al Club.

Art. 10 – Cessazione del rapporto sociale - Decadenza dei Soci

I Soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- a) dimissione volontaria, mediante comunicazione con lettera raccomandata, che produrrà effetto alla scadenza dell'anno sociale corrente al momento del ricevimento della stessa da parte del Club;
- b) decadenza in caso di morosità, su delibera del Consiglio direttivo;
- c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo o pregiudizio al buon andamento del sodalizio;
- d) scioglimento dell'Associazione.

Il socio decaduto per uno dei motivi indicati nel presente articolo, compreso il caso di dimissioni volontarie, perde ogni diritto inerente alla qualifica di Socio.

Contro i provvedimenti di decadenza di cui alla precedente lettera b) e di radiazione di cui alla precedente lettera c), è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri da proporsi entro venti giorni dalla ricezione della relativa comunicazione. Il giudizio del Collegio dei Probiviri è inappellabile.

Il Socio radiato non può essere più ammesso.

Il socio decaduto per morosità può essere riammesso, dopo l'integrale pagamento di quanto dovuto al CVT, in base alla procedura di cui all'art. 7 ed è tenuto a pagare la quota di "buon ingresso".

In ogni caso di cessazione del rapporto sociale il socio non ha diritto a restituzione della quota associativa annuale, né parziale e né totale, ed è tenuto a pagare le quote da esso ancora dovute.

Art. 11 - Responsabilità

Il Club Velico declina ogni e qualsiasi responsabilità per incidenti di ogni specie che possano accadere ai Soci di tutte le categorie od a qualunque persona che venga a trovarsi nella sede sociale o nelle sue pertinenze o che faccia uso del materiale e delle attrezzature sociali.

Art. 12 - Quote sociali, sanzioni

I Soci, dal momento dell'ammissione al Club Velico Trasimeno, sono tenuti a versare la quota di "buon ingresso" e le quote sociali nell'entità stabilita dall'Assemblea ordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Le quote sociali devono essere versate entro il 31 marzo di ciascun anno. In caso di mancato versamento entro tale termine, è dovuta dal socio una quota per morosità nella misura del 20% delle quote non pagate. In caso di morosità protrattasi oltre il 30 giugno, la quota di morosità sarà applicata nella misura del 25%; in caso di morosità protrattasi oltre il 31 dicembre, la quota di morosità sarà applicata nella misura del 50%.

La quota posto barca viene versata al momento dell'assegnazione e per gli anni successivi entro il 31 marzo.

Contestualmente all'invio di lettera raccomandata a/r all'ultimo indirizzo comunicato dal socio al Club Velico Trasimeno, il Consiglio Direttivo procederà al blocco della imbarcazione del socio moroso presente nella sede sociale, ciò allo scopo di far valere il privilegio di cui all'art. 2756, 1° comma, c.c. in ossequio a quanto previsto dal successivo 3° comma dell'art. 2756 c.c.

In caso di aumento delle quote sociali o di contributi straordinari obbligatori deliberati dall'Assemblea, i Soci che non intendono aderirvi hanno la facoltà di dimettersi entro trenta giorni decorrenti dalla relativa comunicazione.

Art. 12bis - Trasgressioni

In caso di trasgressione alle norme sportive e sociali il Consiglio Direttivo può infliggere al Socio :

- a) il richiamo scritto o la sospensione sino a sei mesi;
- b) i provvedimenti di cui all'art. 10 comportanti la cessazione del rapporto sociale.

Art. 13 – Esercizio Sociale e Rendiconto

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione assembleare entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Insieme alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati presso la Sede del Club per la consultazione, prima dell'Assemblea ordinaria convocata per la sua approvazione, copia del bilancio stesso.

Art. 14 – Organi Sociali

Gli organi sociali sono:

- a) l'Assemblea generale dei soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Collegio dei Revisori dei conti;
- e) il Collegio dei Probiviri.

Art. 15 – Assemblea – Funzionamento

L'Assemblea generale dei soci è l'organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da:

- a) almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del

giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo;

b) almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori.

Nell'Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle stesse.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Art. 16 – Assemblea - Partecipazione

Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli associati in regola con il versamento della quota sociale e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.

Ogni Socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un altro associato.

Art. 17 – Assemblea Ordinaria

La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà almeno quindici giorni prima della data di svolgimento, mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare.

L'Assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

Spetta all'Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la

nomina degli Organi direttivi dell'Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 15, comma 2.

Art. 18 – Assemblea Straordinaria

L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'Associazione, scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

Art. 19 – Assemblea - Validità

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

Art. 20 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da sette componenti, compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea stessa.

La candidatura deve essere preceduta dal pagamento di ogni somma dovuta al CVT nonché dal pagamento delle quote sociali dell'anno in corso, anche se il termine di cui all'art. 12 non sia scaduto; in difetto il socio non è candidabile.

Il Consiglio Direttivo, nel proprio ambito, nomina il Vice Presidente ed il Segretario con funzioni di tesoriere.

Il Consiglio Direttivo potrà altresì nominare il responsabile per la sede ed i beni patrimoniali e la gestione della gru, il responsabile per la darsena ed i posti barca,

il responsabile della scuola vela, salvo altre deleghe. Potrà inoltre affidare altri incarichi a singoli Consiglieri o Soci determinando i limiti della delega.

I Consiglieri o Soci delegati per le singole attività provvedono al loro buon funzionamento e sviluppo, ai sensi dei relativi regolamenti, vigilano sulla manutenzione del materiale, propongono al Consiglio ogni spesa da farsi per l'acquisto di nuovo materiale e per il suo mantenimento, hanno la disciplina del personale addetto.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Il Consiglio resta in carica fino al giorno della riunione dell'assemblea generale dei soci che procede alla elezione del nuovo Consiglio.

Tutti i componenti devono partecipare alle riunioni del Consiglio stesso e in caso di impedimento debbono giustificare in tempo la loro assenza. Dopo cinque assenze consecutive non giustificate decadono dalla carica e non sono rieleggibili per il tempo in cui il Consiglio di cui fanno parte resta in funzione.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, regolarmente tesserati alla FIV, in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed Associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della Federazione medesima, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati - da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre Federazioni sportive nazionali, discipline associate o Enti di promozione sportiva ad esso aderenti - a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Art. 20bis – Incompatibilità

È vietato ai consiglieri di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione sportiva. In caso di violazione il consigliere decade automaticamente dalla carica ricoperta nel CVT.

Art. 21 - Dimissioni

Nel caso che, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri che non superino la metà del Consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato, in ordine di votazione alla carica di Consigliere, non eletto, a condizione che abbia

riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo Consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile dove si procederà alle votazioni per sostituire i mancanti, i quali resteranno in carica fino alla elezione dei sostituti.

Nel caso di impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo alla prima Assemblea utile successiva.

Nel caso di dimissioni della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e quindi il Presidente dovrà convocare immediatamente e senza ritardo l'Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Nel caso di dimissioni del Presidente il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica e dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione, e limitatamente agli affari urgenti ed alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo in regime di prorogatio.

Art. 22 – Convocazione

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei Consiglieri, senza formalità.

Art. 23 – Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) promuovere e organizzare tutte le manifestazioni dell'Associazione;
- b) provvedere alle spese ordinarie nei limiti del bilancio, procedere a mezzo del Presidente agli acquisti e alle vendite mobiliari ed immobiliari, assumere e licenziare il personale dell'Associazione determinandone le retribuzioni, emanare i provvedimenti di carattere urgente e straordinario e curare tutto quanto altro riguarda il patrimonio e l'attività sociale. A fronte di contestazioni, confermare o revocare i provvedimenti dei soggetti delegati ai sensi dell'art. 20, 4° comma, o in base a deleghe previste nel regolamento;
- c) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- d) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
- e) fissare le date delle Assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art. 15, comma 2;
- f) adottare i provvedimenti previsti dagli art. 10, 12 e 12 bis;
- g) attuare le finalità previste dallo Statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea dei soci;

- h) di sua iniziativa o su richiesta dei Soci, sottoporre all'Assemblea le modifiche allo Statuto ed ai regolamenti;
- i) nominare, modificare e sciogliere eventuali Commissioni che, nei limiti dei suoi poteri, ravvisa utile istituire per qualsiasi oggetto.

Art. 24 – Il Presidente

Il Presidente dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri Organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Art. 25 – Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art. 26 – Il Segretario

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 27- Direttore Sportivo

Il Consiglio Direttivo può procedere alla nomina di un Direttore Sportivo del Club.

Il Direttore Sportivo promuove, indirizza, organizza l'attività sportiva del club in collaborazione con i consiglieri addetti alla Scuola di vela e alle attività agonistiche.

Art. 28 - Collegio dei Revisori dei Conti

La gestione sociale è sottoposta al controllo di tre Revisori dei conti più due supplenti, da scegliersi tra i soci, nominati dall'Assemblea.

Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

I Revisori dei conti hanno facoltà di verificare in ogni momento, e comunque almeno ogni sei mesi, i registri contabili tenuti dal Segretario, esaminando i conti che hanno formato base di bilancio, attestando la loro esattezza e corrispondenza alla documentazione di appoggio, accertando inoltre che le spese rientrino nei limiti sanciti dal bilancio preventivo e ne riferiscono quindi al Consiglio e, se del caso, all'Assemblea generale dei soci, dopo averne chiesta la convocazione.

Essi hanno il diritto di presenziare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Art. 29 - Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri si compone di un presidente e di due membri eletti dall'Assemblea, fra i soci che hanno superato il 40° anno di età.

Esso decide i ricorsi proposti avverso le decisioni del Consiglio Direttivo, nonché i ricorsi contro i Provvedimenti di cui agli art. 10 e 12 bis.

Art. 30 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i Soci e tra i Soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale costituito secondo le regole previste dalla FIV.

Art. 31 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita eventualmente l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione che in ogni caso sarà devoluto a fini sportivi.

Art. 32 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana Vela a cui l'Associazione è affiliata e, in subordine, le norme del Codice Civile.

Art. 33 - Disposizioni finali e transitorie.

Il presente Statuto sarà, a cura del Presidente del Consiglio Direttivo in carica all'atto della sua approvazione, legalmente depositato o registrato, ad ogni effetto e conseguenza di legge, presso gli uffici competenti o presso un notaio e presso la Federazione Italiana Vela.

*** **